



STUDIO LEGALE IACOBELLI

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

ULTERIORE APPROFONDIMENTO IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità e della relativa legge di conversione n. 40 del 5/06/2020.

03/07/2020

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un ulteriore approfondimento sulla normativa in tema di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

Come precisato nel precedente contributo del 29/04/2020, l'art. 11 del D.L. n. 23/2020, rubricato "*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*", prevede quanto segue: "*1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.*

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;*
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;*
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché' all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;*
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.*

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386".

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

web: <https://www.iacobellilex.it/> – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



STUDIO LEGALE IACOBELLI

Con Legge di conversione del menzionato Decreto¹, il legislatore ha ulteriormente prorogato il termine di sospensione al **31 agosto 2020**.

Di conseguenza, a seguito di tale ultimo recentissimo provvedimento normativo:

- le cambiali con scadenza a giorno fisso, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 9 marzo ed il 31 agosto, dovranno essere pagate il 1° settembre 2020;
- per le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione ricomincerà a decorrere il 1° settembre 2020;
- il termine di presentazione all'incasso degli assegni e per la levata del protesto è sospeso fino al 31 agosto 2020.

La sospensione opera anche a favore dei debitori obbligati in via di regresso o di garanzia, fatta salva la facoltà per questi di rinunciarvi espressamente.

Il terzo comma dell'art. 11 in commento stabilisce ulteriormente che, in caso di protesti comunque levati tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020, gli stessi **non** devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, se già pubblicati, devono essere cancellati d'ufficio dalle Camere di Commercio stesse.

Sono altresì sospese le informative al Prefetto per la comminazione delle sanzioni amministrative (art. 8 *bis*, commi 1 e 2 Legge 15 dicembre 1990 n. 386) e i termini per l'iscrizione del debitore nell'Archivio informatizzato tenuto dalla Banca d'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione (art. 10 *bis* della citata Legge 386/1990).

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Iacobelli

¹ Legge del 5 giugno 2020 n. 40 entrata in vigore dal 7 giugno 2020: **«All'articolo 11: al comma 1, primo periodo, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020» e le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;**
il comma 3 è sostituito dal seguente: **«3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate».**